

Società unipersonale del Gruppo del Comune di Ascoli Piceno

Codice Fiscale / P. IVA 01746150448 – Capitale sociale € 15.659.841,00 i.v.

Sede Ascoli Piceno via Piceno Aprutina 114

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO DI ASCOLI RETI GAS

approvato dall'Amministratore Unico con determinazione del 13 maggio 2025

Indic

Art. 1 – Principi e finalità.	2
Art. 2 – Tipologie di intervento ed esclusioni.	2
Art. 3 - Soggetti beneficiari.	2
Art. 4 – Domanda.....	3
Art. 5 – Criteri per la concessione dei contributi.	3
6 – Fatturazione e pagamento.	4
7 – Responsabilità.....	4

Art. 1 – Princìpi e finalità.

Ascoli Reti Gas srl società a capitale pubblico, con unico socio Comune di Ascoli Piceno, nell'ambito delle proprie finalità sociali, fissa con il presente regolamento le modalità di gestione delle richieste di patrocinio e di contributi per attività/manifestazione/progetto che siano idonei a promuovere non solo il territorio del comune di Ascoli Piceno, ma anche il territorio provinciale.

Patrocinio e contributi possono essere riconosciuti anche per la partecipazione a competizioni o gare da parte di atleti o artisti o scrittori della provincia di Ascoli Piceno, sì da raggiungere il medesimo risultato sopra descritto.

Possono essere riconosciuti anche contributi non vincolati alle singole attività/manifestazione/progetto, anche in quota fissa annuale, in favore di Enti che svolgono attività di utilità sociale senza fine di lucro per il territorio della provincia di Ascoli Piceno.

Art. 2 – Tipologie di intervento ed esclusioni.

Ascoli Reti Gas srl può concedere i seguenti contributi:

1. contributo a sostegno di singole attività/manifestazione/progetto o attività rientranti negli intenti di cui all'articolo 1, promossi e/o organizzati e svolti dai soggetti di cui all'articolo 3 di questo Regolamento;
2. contributo a sostegno della partecipazione di atleti o artisti o scrittori ad eventi sportivi o culturali di rilevanza nazionale o internazionale la cui partecipazione dia lustro al territorio della provincia di Ascoli Piceno;
3. contributi non vincolati a singole attività/manifestazione/progetto, anche in quota fissa annuale, in favore di Enti che svolgono attività di utilità sociale senza fine di lucro per il territorio della provincia di Ascoli Piceno.

Non possono essere finanziati eventi, manifestazioni e iniziative :

- a) di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) di pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, pornografici eccomma;
- c) di messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo odio o minaccia.
- d) di attività che siano a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari) o che risultino comprese nell'elenco degli istituti coinvolti nel finanziamento all'export di armi;
- e) che prevedano scommesse e/o forme di gioco d'azzardo.

Art. 3 - Soggetti beneficiari.

Possono accedere ai benefici previsti dal presente regolamento gli enti, le associazioni, le fondazioni, le istituzioni sia pubbliche che private costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto, nonché i comitati o i gruppi a questi assimilabili comunque costituiti con atto scritto.

Possono altresì accedere ai benefici società di capitali laddove l'iniziativa per cui chiedono il contributo abbia le finalità di promozione del territorio descritte nei precedenti articoli.

Possono, infine, chiedere i benefici gli atleti o gli artisti o scrittori che indichino nella loro istanza l'iniziativa cui intendono partecipare, la rilevanza (nazionale o internazionale) e descrivano la ricaduta in termini di promozione del territorio.

Il soggetto richiedente i benefici, di regola, può effettuare una sola domanda ogni anno solare. Tale condizione può essere derogata qualora si dovesse proporre un particolare progetto degno di accoglimento, previa relazione esaustiva allegata alla richiesta da approvare nella specifica determinazione di approvazione da parte dell'Amministratore Unico.

Per i contributi di cui all'art. 2, comma 1, n. 3, essi possono essere erogati ad Enti senza scopo di lucro.

Art. 4 – Domanda.

L'istanza di concessione dei benefici per attività/manifestazione/progetto di cui al presente regolamento deve essere redatta su modulo predisposto da Ascoli Reti Gas srl (**all. n. 1**).

L'istante si deve impegnare a riproduzione del marchio-logo o generalità di Ascoli Reti Gas srl su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto del beneficio (manifesti, volantini, sito internet, brochure, volantini promozionali, gadget), impegnandosi, altresì, a inviare o consegnare copia del predetto materiale entro 60 giorni dalla realizzazione dell'evento / iniziativa al fine di dar prova del proprio adempimento.

Le richieste dovranno pervenire per iscritto ai canali ufficiali della società (posta, consegnate a mano al protocollo, posta elettronica certificata) mediante il modulo ufficiale di richiesta (**allegato n. 1**), che contiene tutti i dati utili al procedimento, e dovranno essere corredate dalla descrizione della manifestazione / attività / progetto e dovranno essere ricevute con congruo tempo utile per la valutazione della richiesta e per i necessari adempimenti burocratici.

L'Amministratore Unico, previa valutazione della domanda secondo i criteri di seguito descritti, deciderà discrezionalmente se accogliere o meno l'istanza.

Nel corpo dell'istanza di concessione di patrocinio (con o senza contributo) l'istante si impegna a rispettare le norme del Codice Etico. La violazione del Codice Etico, anche per fatti estranei al

rapporto instaurato tra l'istante e la Ascoli Reti Gas srl, costituisce causa di perdita del beneficio di diritto.

Una volta deliberato il contributo, l'erogazione dello stesso è subordinata al conferimento di copia del materiale pubblicitario o promozionale dell'attività/manifestazione/progetto recante il marchio Ascoli Reti Gas srl. Se richiesto il contributo può essere erogato, in tutto o in parte, in anticipo, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 4, comma 2.

La procedura di richiesta, valutazione e concessione di cui agli artt. 4 e 5 non si applica alle richieste effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, n. 3. Per tali ultime istanze la domanda può essere proposta anche su carta semplice a firma del legale rappresentante dell'Ente senza scopo di lucro, con descrizione dei motivi per cui viene richiesto il contributo. L'Amministratore Unico può concedere i benefici in parola per gli enti senza scopo di lucro meritevoli.

Art. 5 – Criteri per la concessione dei contributi.

Di seguito si indicano i criteri per la concessione dei contributi per le ipotesi descritte nel paragrafo 2, comma 1, n. 1 e 2, comma 1, n. 2.

5.1 Natura giuridica dell'istante.

Ente senza finalità di lucro	Atleta, artista, scrittore	Società a scopo di lucro
5 punti	3 punti	1 punto

5.2 Rilevanza dell'attività/manifestazione/progetto

Locale	Nazionale	Internazionale
2 punti	3 punti	5 punti

5.3 Realizzazione dell'attività/manifestazione/progetto nel territorio servito da Ascoli Reti Gas srl: 3 punti.

5.4 Descrizione dell'attività/manifestazione/progetto e della capacità di promuovere il territorio: fino a 20 punti.

Potranno essere finanziati le attività/manifestazioni/progetti che raggiungano il punteggio minimo di 20/33.

Il superamento del predetto punteggio non dà, comunque, diritto alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, essendovi il potere discrezionale dell'Amministrazione Unica nel valutare l'interesse di Ascoli Reti Gas al finanziamento dell'iniziativa,

dell'attività/manifestazione/progetto o della partecipazione agli attività/manifestazione/progetto da parte dell'istante – persona fisica.

Il limite massimo per ciascuna richiesta di contributo è di euro 5.000,00; deroghe a tale limite possono essere decise dall'Amministratore Unico per attività/manifestazione/progetto di particolare rilevanza mediante specifica approvazione.

Il patrocinio gratuito può essere concesso indipendentemente dalla valutazione di cui sopra.

6 – Fatturazione e pagamento.

Il soggetto beneficiario deve emettere fattura o ricevuta con la specifica dell'attività sostenuta.

La fattura può essere emessa successivamente allo svolgimento dell'attività/manifestazione/progetto e dopo/contestualmente alla consegna della documentazione giustificativa comprovante lo svolgimento dell'attività/manifestazione/progetto; è facoltà dell'Amministratore unico procedere al pagamento anticipato con espressa indicazione nella determinazione di approvazione; nel caso non si svolgesse l'attività/manifestazione/progetto procederà al recupero delle somme anche a mezzo di legale.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento e verifica della correttezza delle procedure in ottemperanza al presente regolamento.

7 – Rispetto del Codice Etico e del MOG 231.

Nelle determinazioni di cui al presente regolamento l'Amministratore Unico è tenuto a rispettare i principi e i divieti posti dal Codice Etico e dal MOG 231.

8 – Responsabilità - manleva.

Ascoli Reti Gas srl non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi aspetto inerente alla organizzazione e/o svolgimento di attività/manifestazione/progetto o di iniziative oggetto delle istanze accolte ai sensi del presente regolamento.